

Emendamento

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui all'allegato 1 del presente comma, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, è incrementata di 0,3 punti percentuali per il 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi."

b) al comma 3 le parole da "140 milioni di euro fino alla fine" sono sostituite dalle seguenti "400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi".

c) dopo il comma 29 inserire i seguenti:

29-bis. È istituita l'imposta sui servizi digitali.

29-ter. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a € 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 29-quater, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a € 5.500.000.

29-quater. L'imposta si applica ai ricavi, derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

29-quinquies. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 29-quater resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

29-sexies. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

29-septies. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

a) nel caso di un servizio di cui al comma 29-quater, lettera a), la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

b) nel caso di un servizio di cui al comma 29-quater, lettera b), se:



1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto i), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di un servizio di cui al comma 29-quater, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nello territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

29-octies. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3% all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

29-novies. I soggetti passivi sono tenuti a versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con il decreto di cui al comma 29-duodecies. può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo sia nominata una singola società del gruppo.

29-decies. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 29-ter devono fare richiesta all'Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 29-ter decies. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla disciplina contenuta nel presente articolo.

29-undecies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al presente articolo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

29-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali.

29-ter decies. Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del presente articolo.

29-quater decies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 29-duodecies.

29-quindecies. Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da 29-bis a 29-septies decies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



29-sedecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

29-septies decies. I commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono abrogati.

29-octies decies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato.

29-novies decies. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 29-octies decies."

d) al comma 58, le parole "con una dotazione di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.300 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti "con una dotazione di 2.050 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.600 milioni per l'anno 2021";

e) al comma 138, primo periodo, le parole: " 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite con le seguenti " 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" ;

f) al comma 139 primo periodo, le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti "3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021 a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022" ;

g) dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

"142-bis. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a **tre volte** il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **tre volte** il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a **quattro volte** il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a **tre volte** il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal punto 1), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a **quattro volte** il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di

